SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2233)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1983

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La diminuzione del prezzo medio comunitario delle benzine avrebbe comportato, in applicazione del sistema di determinazione dei prezzi interni adottato dal CIP, una correlativa diminuzione di questi ultimi.

La necessità di evitare, nell'attuale difficile congiuntura finanziaria, una riduzione del gettito dell'IVA, che sarebbe derivata dalla diminuzione dei prezzi delle benzine, e di conseguire altresì entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato ha indotto il Governo ad adottare l'unito provvedimento legislativo urgente.

Analoghe necessità si presentano nel settore del gasolio e degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi il cui prezzo è collegato a quello del gasolio.

In particolare, con l'articolo 1 viene aumentata — per evitare variazioni del prezzo di vendita al pubblico — l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale nella misura di lire 21,59 al litro; conseguentemente l'aliquota passa da lire 56.294 a lire 58.453 ad ettolitro.

Lo stesso aumento di lire 21,59 al litro viene apportato, inoltre, all'aliquota agevolata prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o dagli italiani residenti all'estero, sia per evitare variazioni al prezzo di vendita dei buoni-benzina sia per mantenere ferma l'attuale differenza di prezzo di lire 150 al litro fra quello agevolato e quello pieno di listino. Il preindicato aumento viene apportato, infine, all'aliquota agevolata prevista per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Difesa, per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto.

L'articolo 2 prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibile, sia per l'autotrazione sia per il riscaldamento, da lire 8.748 a lire 9.722 per ettolitro.

Conseguentemente aumenta il prezzo di vendita al pubblico del gasolio per riscaldamento nella misura di lire 11 a litro, mentre diminuisce di lire 6 a litro quello del gasolio per autotrazione.

In relazione ai predetti aumenti vengono aumentate anche le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere l'equilibrio nella relativa tassazione.

Con l'articolo 3 si dispone che i maggiori introiti derivanti dal provvedimento, stimati su base annua in circa lire 614 miliardi e per l'anno 1983 in circa lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi » istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

Dell'unito decreto si chiede la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 90 del 1° aprile 1983*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 56.294 a lire 58.453 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gen-

naio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 40.676 a lire 42.835 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(3) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 5.629,40 a lire 5.845,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

(1) A decorrere dal 4 aprile 1983, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 8.748 a lire 9.722 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

(2) Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-b, 1-c, ed 1-d, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 2.767 a lire 3.059, da lire 3.140 a lire 3.478 e da lire 8.634 a lire 9.742 per quintale.

Art. 3.

(1) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, determinati per l'anno finanziario 1983 in lire 460 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati all'alimentazione del « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

(2) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983.

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI — BODRATO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA